

FF 2020 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante



Disegno

Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2020¹, decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge dell'11 dicembre 20092 sulla promozione della cultura

Art. 25 cpv. 1

¹ Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.

2. Legge del 14 dicembre 2001³ sul cinema

Art. 13 cpv. 1

¹ Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.

1 FF **2020** 6109

2 RS 442.1

3 RS **443.1**

2019-0683 6147

3. Legge del 5 ottobre 2007⁴ sulla geoinformazione

Art. 38 cpv. 1-1quater

¹ La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale. La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, contributi per le misure e i progetti seguenti:

- a. primo e nuovo rilevamento;
- b. rinnovamento;
- c. demarcazione;
- d. provvedimenti in seguito a eventi naturali;
- e. aggiornamenti periodici;
- f. adeguamenti speciali di interesse nazionale straordinario;
- g. progetti innovativi per l'ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale e la sperimentazione di nuove tecnologie.

1bis I contributi sono commisurati all'importanza delle misure e dei progetti per la copertura capillare, l'omogeneità e l'armonizzazione dei dati della misurazione ufficiale svizzera.

¹ter Nel caso di un interesse nazionale straordinario all'attuazione di una misura o di un progetto, il contributo può coprire al massimo l'80 per cento dei costi complessivi. Può essere più elevato per finanziare un progetto innovativo per l'ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale o la sperimentazione di nuove tecnologie.

¹quater Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il calcolo dei contributi.

4. Legge del 5 ottobre 1990⁵ sui sussidi

Art. 15c cpv. 36

³ Dopo la concessione dell'aiuto finanziario o dell'indennità, essi sussistono anche per i terzi ai quali il beneficiario dovesse fare ricorso per adempiere il compito.

Art. 25 Controllo dell'esecuzione del compito

- ¹ L'autorità competente controlla se i beneficiari adempiono i loro compiti secondo le disposizioni legali in materia e se sono soddisfatte le condizioni loro imposte.
- ² A tal fine elabora piani di controllo orientati ai rischi.
- 4 RS **510.62**
- ⁵ RS **616.1**
- 6 RU **2020** 641 686

- ³ In particolare, in questi piani occorre determinare:
 - a. in che misura effettuare controlli a campione o controlli approfonditi;
 - b. chi effettua il controllo e in base a quali metodi;
 - c. come coordinare il controllo con le attività di controllo di altre autorità, in particolare cantonali;
 - d. come documentare i risultati del controllo.
- ⁴ È possibile rinunciare a elaborare un piano di controllo per prestazioni di importo modesto, contributi obbligatori a organizzazioni internazionali e prestazioni fornite a beneficiari assoggettati a una vigilanza completa da parte di autorità federali.

5. Legge del 21 marzo 19697 sull'imposizione del tabacco

Art. 18 cpv. 2bis

^{2bis} Se la dichiarazione fiscale non è presentata entro il termine stabilito, l'Amministrazione delle dogane esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

Art. 36 cpv. 3bis

^{3bis} Se non può essere accertato esattamente, l'ammontare dell'imposta il cui pagamento è messo in pericolo è stimato dall'Amministrazione delle dogane.

6. Legge federale del 20 dicembre 19578 sulle ferrovie

Art. 57 cpv. 1bis, secondo periodo

^{1bis} ... È adeguato annualmente all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e segue l'indice nazionale dei prezzi al consumo. ...

7. Legge del 21 giugno 20139 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria

Art. 3 cpv. 2, secondo periodo

² ... Sono adeguati annualmente all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l'indice nazionale dei prezzi al consumo. ...

- 7 RS **641.31**
- 8 RS 742.101
- 9 RS 742.140

Art. 10, rubrica, nonché cpv. 3 e 4

Assunzione di attivi e passivi del fondo per i grandi progetti ferroviari nonché di mutui

- ³ Esso si assume i mutui concessi alle imprese aventi diritto a indennità per investimenti nell'infrastruttura ferroviaria, se è stato presentato il relativo conteggio del progetto.
- ⁴ I mutui rimborsabili condizionalmente contabilizzati nel Fondo possono essere trasferiti nel conto della Confederazione su decisione del Consiglio federale.

8. Legge del 20 marzo 2009¹⁰ sul trasporto di viaggiatori

Art. 31 cpv. 1

¹ Se un'impresa investe nel settore dei trasporti, la Confederazione può concedere una fideiussione al creditore ove lo esiga l'interesse dei committenti. L'UFT disciplina nei particolari la forma e le condizioni della fideiussione.

9. Legge federale del 18 marzo 2016¹¹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 7 lett. d

Il sistema di trattamento serve a:

offrire funzioni per il trattamento dei dati memorizzati nel sistema, comprese funzioni di analisi;

Art. 8 lett. d ed e

Il sistema di trattamento contiene:

- i dati, in particolare i dati personali, necessari per lo svolgimento e il controllo delle pratiche nonché per le funzioni di trattamento;
- i risultati ottenuti dall'analisi dei dati raccolti nell'ambito di una sorvegliane. za del traffico delle telecomunicazioni ai sensi della presente legge.

Art. 23 cpv. 3

³ Può prevedere che le autorità di cui all'articolo 15 possano accedere in ogni momento mediante procedura di richiamo ai dati di cui agli articoli 21 e 22.

10 RS **745.1** RS **780.1**

Titolo prima dell'art. 38

Sezione 9: Spese

Art. 38 Principi

- ¹ Le spese per le installazioni che le persone obbligate a collaborare necessitano per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge sono a carico di queste ultime.
- ² Le persone obbligate a collaborare ricevono dal Servizio un'equa indennità per le spese da esse sostenute per attuare le sorveglianze e la fornitura delle informazioni di cui agli articoli 21 e 22.
- ³ I Cantoni partecipano alle spese sostenute dal Servizio per le sue prestazioni e per le indennità versate alle persone obbligate a collaborare.
- ⁴ Il Consiglio federale può prevedere che:
 - a. alle persone obbligate a collaborare non venga versata alcuna indennità per la fornitura di tutte o di una parte delle informazioni;
 - b. le prestazioni del Servizio relative alla fornitura di tutte o di una parte delle informazioni non vengano prese in considerazione nel calcolo della partecipazione dei Cantoni alle spese.

Inserire prima del titolo della sezione 10

Art. 38a Modalità

- ¹ Il Consiglio federale disciplina il calcolo e il versamento delle indennità nonché il calcolo e la riscossione della partecipazione alle spese.
- ² Può prevedere che le indennità e la partecipazione alle spese siano calcolate nei singoli casi o sotto forma di importi forfettari.
- ³ Per il calcolo nei singoli casi stabilisce le tariffe applicabili.
- ⁴ Per il calcolo sotto forma di importi forfettari, tiene conto della misura in cui le spese sono imputabili alla Confederazione o ai singoli Cantoni in base all'utilità che traggono dalle informazioni e dalle sorveglianze. Se i Cantoni hanno convenuto una ripartizione della quota di partecipazione alle spese che devono sostenere complessivamente, la ripartizione avviene in base a questo accordo.
- ⁵ In caso di indennità e partecipazione alle spese sotto forma di importi forfettari, per le prestazioni proprie e quelle delle persone obbligate a collaborare il Servizio allestisce un conteggio degli importi che risulterebbero se si procedesse a un calcolo nei singoli casi.

10. Legge del 7 ottobre 198312 sulla protezione dell'ambiente

Art. 52

Abrogato

II

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 200613 sul finanziamento della misurazione ufficiale è abrogata.

Ш

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹² RS **814.01** 13 RU **2007** 5819